



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;  
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

**Progetto di legge regionale n. 164 relativo a:**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11  
“SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ DEL TURISMO VENETO”**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell’articolo  
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

**PROGETTO DI LEGGE N. 164**  
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 8 novembre 2023 nella seduta n. 110  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	
Maggioranza richiesta	<b>20</b>			

Incaricato di relazionare in Aula la Consigliera Silvia CESTARO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Elena OSTANEL  
(relazione di minoranza)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 164**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 11/DDL del 25 ottobre 2022)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11  
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 8 novembre  
2023

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

*Relazione:*

*La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’articolo 1 individua, tra le principali finalità regionali, lo sviluppo della qualità e dell’innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale e ambientale.*

*L’articolo 91, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, inserì nel corpo della legge regionale n. 11 del 2013 l’articolo 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali - con l’intento di arricchire l’offerta ricettiva del Veneto di nuove tipologie di ospitalità: le strutture ricettive in ambienti naturali. Queste si aggiungono alle tradizionali strutture ricettive alberghiere (artt. 24 e 25), alle strutture ricettive all’aperto (art. 26) e alle strutture ricettive complementari (art. 27) .*

*Secondo il comma 1 dell’articolo 27 ter sono strutture ricettive in ambienti naturali le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera, né a quella all’aperto e a quella complementare, né agli alloggi agrituristici e agli agricampeggi.*

*La definizione offerta dalla norma consente di considerare l’attività ricettiva in ambienti naturali come una fattispecie aperta, purché sia rispondente ai requisiti posti dall’articolo, il quale tuttavia rinvia a delibere di Giunta regionale, assunte previo parere della competente commissione consiliare (comma 4 dell’articolo 27 ter):*

- a) direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;*
- b) i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;*
- c) il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;*
- d) le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31.*

*Il comma 2 dell’articolo 27 ter della L.R. n.11/2013 individua come possibili tipologie di strutture ricettive in ambienti naturali gli alloggi galleggianti, le case sugli alberi, le palafitte, le botti e le grotte.*

*Infine, i commi 5, 6 e 7 del citato articolo 27 ter prevedono che:*

*. a tali strutture non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all’articolo 23, comma 6;*

*·la progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l’ambiente nel quale sono collocate.*

*La proposta di legge che si presenta oggi all’Aula, composta di un unico articolo di novellazione dell’articolo 27 ter ( art. 1 Modifiche all’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”) - oltre alla norma di invarianza finanziaria (art 2 - Clausola di neutralità finanziaria) ed a quella relativa all’entrata in vigore (art. 3 – Entrata in vigore) – introduce, come nuova tipologia di struttura realizzabile in ambiente naturale, quella delle “stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento”. (Art. 1, comma 1, che aggiunge la lettera “e bis” al comma 2 dell’art. 27 ter, l.r. 11/2013).*

*Le stanze panoramiche consentono al turista ospite di osservare in modo particolarmente ampio sia il paesaggio circostante, sia il movimento degli astri nel cielo, grazie alle superfici vetrate proporzionalmente più grandi rispetto alle finestre dei normali locali di pernottamento delle altre strutture ricettive.*

*Si tratta di una struttura ricettiva in ambiente naturale, che, come le altre, ha l’obiettivo di far vivere emozioni intense e durature al viaggiatore attraverso esperienze per lo più personalizzate nell’ambito di quello che si è oggi affermato come turismo emozionale.*

*Detti manufatti devono essere realizzati, secondo la novellazione, in forma ecosostenibile o comunque di basso impatto e collocati stabilmente sul suolo, con particolare attenzione all’ambiente ed al paesaggio circostante.*

*L’art. 1 del progetto di legge apporta inoltre, con il comma 2, ulteriori modifiche all’ articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, consistenti nell’inserimento, dopo il comma 5, dei commi 5 bis e 5 ter.*

*Il comma 5 bis ammette la diffusione territoriale delle “stanze panoramiche”, come individuate dalla nuova lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 27 ter, prevedendo la loro realizzabilità - al pari delle malghe, dei rifugi alpini e dei bivacchi - anche oltre l’altitudine di 1600 metri – limite posto dalla normativa urbanistica regionale, fatto salvo comunque il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e sempre che siano osservate le seguenti condizioni:*

- numero massimo complessivo di due strutture nell’ambito del territorio comunale interessato;
- capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura.

*Il comma 5 ter pone disposizioni relative al procedimento urbanistico necessario alla realizzazione di ogni struttura ricettiva in ambiente naturale, nel territorio regionale, ferma restando la possibilità, per i Comuni stessi, di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali per dette strutture.*

*Secondo il comma 5 ter pertanto i comuni, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’ articolo 18, della L.R. n. 11/2004 ”Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’ articolo 50, della L.R. n. 61/1985, “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla*

*perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive in ambiente naturale.*

*Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta dell'8 novembre 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.*

*Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (**Corsi con delega di Cestari**), Zaia Presidente (**Cestaro; Giacomini; Sandonà; Scatto; Villanova e Cavinato**), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (**Bozza**).*

*Contrari i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (**Camani e Zottis**), Liga Veneta per Salvini Premier (**Favero**).*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

### **Art. 1 - Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunta la seguente:

*“e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento.”.*

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:

*“5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le strutture ricettive di cui alla lettera e bis) del comma 2 possono essere realizzate anche al di sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture nell'ambito del territorio comunale, con una capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura.*

*5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell' articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell' articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”, approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2.”.*

### **Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### **Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	5
Art. 3 - Entrata in vigore. ....	5